



ASSOCIAZIONE SVIZZERA NON FUMATORI ASN
ASSOCIATION SUISSE DES NON-FUMEURS ASN
SCHWEIZERISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT NICHTRAUCHEN SAN

STATUTO

Norme generali

Art. 1.

- 1.1 L'Associazione Svizzera Non Fumatori (ASN) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 – 79 del Codice Civile Svizzero (CCS).
- 1.2 Il suo atto di fondazione risale al 2 aprile 1980.
- 1.3 L'ASN è apolitica e aconfessionale.
- 1.4 La sede è nel Comune dove è insediato l'ufficio dell'ASN e il comprensorio di attività è la Svizzera.
- 1.5 È implicito che questa ASN funge da punto di riferimento per le eventuali Sezioni o Gruppi cantonali e regionali che vorranno costituirsi in altri cantoni o regioni e perciò viene anche detta ASN Centrale. (vedi art. 7)

Scopo

Art. 2.

- 2.1 L'ASN si prefigge lo scopo di lavorare per la salvaguardia della salute di tutti e in speciale modo per tutelare i diritti dei non fumatori, in campo nazionale, regionale, cantonale e locale.
- 2.2 L'ASN promuove ambienti di uso pubblico e collettivo, senza fumo di tabacco e di altre sostanze.
- 2.3 L'ASN persegue anche scopi di prevenzione primaria e secondaria.

Il logo dell'ASN

Art. 3

- 3.1 Il logo ufficiale dell'ASN è l'omino con il fiore in bocca con la scritta "Grazie per non fumare" – "Merci de ne pas fumer ici" – "Danke dass hier nicht rauchen".



3.1.1



3.1.2



3.1.3.

3.2 Esiste anche nella versione trilingue unificata.



3.3 Il logo ha le caratteristiche di essere un messaggio immediato, comprensibile e comunicativo ed è recepito anche da chi fuma quale forma educativa e tollerante di sensibilizzazione. Infatti ringraziando il fumatore affinché si astenga dal fumare nei luoghi pubblici contrassegnati dal logo, lo si sensibilizza.

Organizzazione

Art. 4.

Gli organi della ASN sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato,
- i revisori dei conti.

Art. 5

Sezioni cantonali e/o regionali:

- 5.1 Ritenuto che la sede centrale dell'ASN è nel Canton Ticino, possono essere costituite delle Sezioni cantonali o regionali, con statuti autonomi e finanziariamente autonome ed indipendenti.
- 5.2 Le condizioni per costituire ed operare come sezione ASN cantonale o regionale sono di:
 - perseguire gli scopi del presente statuto
 - utilizzare il logo dell'ASN nei documenti ufficiali (carta da lettera, biglietti da visita, ecc.)
 - utilizzare "i fiori di merito" nelle campagne rivolte alla ristorazione.
- 5.3 Ritenuto che i soci di ogni Sezione sono coloro che pagano la quota direttamente alle Sezioni, ognuna di queste ha diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci dell'ASN centrale.
- 5.4 Ogni Sezione verserà all'ASN Centrale, entro il 30 novembre di ogni anno, almeno la somma equivalente ad una quota di famiglia.

Assemblea

Art. 6.

- 6.1 L'Assemblea ordinaria annuale sarà convocata entro la fine del mese di maggio.
- 6.2 L'Assemblea è convocata normalmente dal Comitato o se richiesto in forma scritta da almeno 1/5 dei soci.
- 6.3 La convocazione avviene a mezzo stampa almeno 15 giorni prima.
- 6.4 Ogni qualvolta lo esiga il bisogno, si convocano assemblee generali straordinarie.

Art. 7.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) nominare il presidente, il vice-presidente, il segretario, il cassiere, i membri di Comitato e i revisori,
- b) approvare il rapporto di attività del Comitato, i conti annuali e il rapporto dei revisori,
- c) approvare il programma di lavoro e il preventivo finanziario,
- d) determinare le tasse sociali,
- e) nominare i soci onorari su proposta del Comitato,
- f) evadere i ricorsi in merito alle espulsioni,
- g) decidere lo scioglimento dell'Associazione,
- h) approvare e modificare lo statuto.

Art. 8.

- 8.1 L'assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
- 8.2 L'Assemblea può deliberare in principio su oggetti all'ordine del giorno.
- 8.3 L'ordine del giorno può essere modificato all'inizio di un'Assemblea con l'approvazione do almeno 2/3 dei presenti.

Art. 9.

- 9.1 L'Assemblea adotta le decisioni e procede alle nomine a maggioranza semplice.
- 9.2 Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo decisione contraria dell'assemblea.

Comitato

Art. 10.

- 10.1 Il Comitato è composto da un presidente, da un vice presidente, da un segretario, da un cassiere e da un minimo di cinque membri, eletti per un anno dall'Assemblea e sempre rieleggibili. (9 membri)
- 10.2 I membri di Comitato che venissero eletti da un'Assemblea straordinaria stanno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.
- 10.3 Il Comitato può affidare determinate mansioni a collaboratori.

Art. 11.

Il Comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta l'attività lo esiga. Esso può deliberare con la metà più uno dei componenti.

Art. 12.

- 12.1 L'Associazione è vincolata dalla firma individuale del presidente o del cassiere.
- 12.2 L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio ed è esclusa ogni responsabilità personale dei soci o dei membri del Comitato.

Art. 13.

I compiti del Comitato sono:

- a) l'ammissione e, previa precisazione dei motivi, l'estromissione di un socio.
- b) preparare, convocare e dirigere le assemblee,
- c) assicurare gli scopi sociali,
- d) eseguire e far eseguire le decisioni assembleari,
- e) proporre all'Assemblea l'importo della tassa sociale,
- f) allestire i preventivi e i conti annuali,
- g) proporre la nomina dei soci onorari,
- h) prendere ogni decisione che torni utile all'andamento della società.

I revisori dei conti**Art. 14.**

- 14.1 L'ente finanziatore (DSS) impone che i conti vengano revisati da una società esterna qualificata
- 14.2 L'ASN nomina due suoi revisori dei conti più un supplente che vengono eletti per un anno e che possono occupare di una revisione interna.
- 14.3 Alla scadenza del mandato il membro con maggior anzianità di carica verrà sostituito dal supplente.

Art. 15.

- 15.1 I revisori dei conti devono verificare se in conti annuali corrispondono ai libri contabili e se questi sono regolarmente tenuti.
- 15.2 Il Comitato deve presentare ai revisori dei conti, i libri e i documenti giustificativi e, se richiesto, dare i necessari chiarimenti.

Art. 16.

- 16.1 I revisori devono fare all'Assemblea un rapporto sui conti presentati dal Comitato e pronunciarsi sulle proposte dello stesso riguardanti gli eventuali utili o perdite.
- 16.2 L'Assemblea non può deliberare sui conti, se tale rapporto non le è stato presentato.

Soci

Art.17.

- 17.1 Si diventa membri dell'Associazione pagando la quota minima stabilita dall' Assemblea.
- 17.2 Per i soci delle sezioni Cantonali o regionali, vedi 5.3 e 5.4

Art. 18.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, presentate per scritto al Comitato, ritenuto l'obbligo di pagare il contributo sociale per l'anno in corso,
- b) per espulsione decisa dal Comitato; resta riservato il diritto di ricorso all'Assemblea, da presentare entro 15 giorni dalla data dell'intimazione.

Art. 19

Ogni socio attivo può pubblicare cronache o articoli propagandistici e di se partecipare a manifestazioni indette da altre società, a nome dell'ASN, solo con l'autorizzazione del Comitato o di un suo rappresentante.

Finanze

Art. 20.

La ASN è finanziata:

- a) dalle tasse sociali,
- b) da donazioni,
- c) da sussidi di enti pubblici (FA=Fondo alcool e FPT=Fondo Prevenzione Tabagismo) e privati,
- d) da eventuali altri proventi.

Art. 21.

I membri delegati ufficialmente a rappresentare l'ASN saranno indennizzati secondo decisione del Comitato.

Art. 22.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non rispondono personalmente degli obblighi dell'ASN.

Disposizioni finali

Art. 23.

Modifica dello statuto:

- 23.1 Il presente statuto può essere modificato con l'approvazione dei due terzi dei voti presenti in un'assemblea.
- 23.2 Se la proposta di modifica non è stata presentata dal Comitato o da una commissione temporanea appositamente incaricata, essa deve essere presentata con motivazione scritta al Comitato, almeno due mesi prima di un'assemblea.
- 23.3 Il Comitato potrà presentare controproposte.

Art. 24.

Lo scioglimento dell'Associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando il Comitato non possa essere costituito conformemente agli statuti oppure può essere deciso dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 25.

- 25.1 Terminata la liquidazione, l'eventuale attivo sociale e l'archivio saranno devoluti ad una società con scopi analoghi ed eventualmente al Dipartimento della sanità e della socialità per essere tenuti a disposizione di un'associazione cantonale con analoghe finalità, entro il termine di 10 (dieci) anni dalla decisione di scioglimento.
- 25.2 Trascorsi infruttuosi 10 (dieci) anni, il Dipartimento della sanità e della socialità devolgerà l'eventuale attivo sociale a scopo di beneficenza.

Art. 26.


Per quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

* * *

Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea annuale ordinaria del 13. maggio 2022

Primo Statuto: 2 aprile 1980

Modifiche successive: 20 marzo 1993, 17 febbraio 1984, giugno 2004, 22 aprile 97, 11 settembre 2004 e 13 maggio 2022.

Il presidente:

Alberto Polli

La segretaria:

Tecla Taiana

